

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		Documento Rev.0 Data 15/01/2026 Pag. 1 a 4
---	---	--	---

## **FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE. INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA TIPO DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 8, C. 2 DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E S.M.I.**

### **Premessa:**

A partire dal 6 marzo 2025 è in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8 c2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (ACN) e pubblicato in G.U.n.65 di data 19 marzo 2025.

L'ACN specifica al TITOLO I – Disposizioni Generali, Capo III, art. 5 la composizione e il funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA).

La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) è istituita con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda e come indicato al Capo III art. 5 c. 10 è l'organo competente a pronunciarsi in merito alla irregolarità delle ricette farmaceutiche e alle attività di dispensazione regolate dall'ACN.

Il funzionamento della CFA, come previsto all'art. 5 comma 14 dell'ACN, deve osservare le disposizioni previste da apposito proprio regolamento redatto in conformità allo schema tipo di cui all'allegato 3 dell'ACN ed integrabile a livello regionale.

### **Art. 1. La Commissione Farmaceutica Aziendale**

La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) è costituita in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ed ha sede nel luogo indicato nella delibera di istituzione del Direttore Generale dell'Azienda.

La CFA è composta da:

- a) 2 farmacisti componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'Azienda;
- b) 2 farmacisti titolari o direttori di farmacia privata, di cui 1 rurale, componenti effettivi ed 1 componente supplente, designati dalle OO.SS. delle farmacie private (Federfarma), ovvero dalle OO.SS. delle farmacie pubbliche (ASSOFARM), a seconda che gli argomenti all'ordine del giorno riguardino le farmacie private o le farmacie pubbliche.

Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti effettivi designati dall'Azienda.

I componenti rimangono in carica per tutto il periodo di validità dell'ACN e sono sostituibili in ogni momento con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda, da adottarsi entro trenta giorni, su richiesta motivata dalla parte che li ha designati.



## **Art.2. Funzioni di Segreteria**

1. Il segretario della Commissione Farmaceutica Aziendale è nominato in conformità al disposto di cui all'art. 5, comma 3, dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto al voto.
2. Il segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all'esame della commissione, nonché dei documenti e degli atti interessanti la commissione stessa.
3. Per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno il segretario, sulla base della documentazione in atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.

## **Art. 3. Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale**

Secondo quanto definito dall'articolo 5 dell'ACN, la CFA è competente a pronunciarsi in merito alle irregolarità delle ricette e alle attività di dispensazione previste dall'ACN, nonché a rilasciare il parere previsto all'art. 8, comma 6 (*"INADEMPIMENTI CONTRATTUALI"*).

Nei confronti delle ricette irregolari esaminate la CFA potrà adottare una delle determinazioni previste dall'art.5 comma 11 dell'ACN:

- a) annullamento totale o parziale della ricetta
- b) convalida del pagamento

La CFA nell'adottare le proprie determinazioni tiene conto dell'interesse prioritario della salute del cittadino e della prevalenza dell'atto professionale svolto dal farmacista in relazione alla irregolarità della ricetta (art.5 comma 12).

La CFA delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto

## **Art. 4. Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale**

Le riunioni della CFA hanno luogo di norma presso la sede indicata nell'atto d'istituzione della commissione stessa.

Le riunioni della CFA sono convocate dal Presidente mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni non sono pubbliche, ad esse possono partecipare i supplenti senza diritto di voto.

Nella fattispecie in cui il componente effettivo sia impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto



di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto, ivi compreso il Presidente.

### **Art. 5. Tempistiche e modalità di notifica delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale**

Come indicato al Capo III, art 5 c. 13 dell'ACN le farmacie pubbliche e private a cui l'Azienda per il tramite dei Servizi farmaceutici territoriali competenti ha contestato irregolarità nella spedizione delle ricette possono attivare il contraddittorio entro 30 giorni dalla data di contestazione.

In caso di contraddittorio il Servizio farmaceutico territoriale competente procede a sottoporre le ricette contestate all'esame della CFA entro 6 mesi dalla data di richiesta di contraddittorio, pena la decadenza della procedura di contestazione.

La CFA, entro sei mesi dalla data di ricezione delle ricette oggetto del contraddittorio, le esamina ed assume una delle determinazioni previste dall'art.5 c.11.

Per ogni seduta della CFA deve essere redatto un verbale che sintetizzi le decisioni assunte dalla CFA e che riporti obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) giorno, mese e anno
- b) il nominativo dei componenti effettivi e supplenti presenti
- c) l'ordine del giorno
- d) le questioni discusse e le delibere adottate.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della CFA aventi diritto e dal segretario della Commissione.

Ciascuna decisione della CFA deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal segretario. Il relativo testo va allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.

Le decisioni della CFA, di cui al precedente punto, sono definitive e vanno comunicate, entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette, tramite raccomandata a/r o PEC, a firma del Presidente di Commissione, al Servizio farmaceutico Aziendale territorialmente competente, per i provvedimenti di competenza.

Il Servizio farmaceutico territoriale competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti dell'esame da parte della CFA, procede quindi agli eventuali addebiti, previa notifica, a mezzo PEC, esclusivamente alle farmacie interessate; con la predetta Notifica verranno trasmesse le copie delle ricette annullate totalmente o parzialmente, restituite dalla Commissione al Servizio Farmaceutico territoriale.



**TAB.1 Tempistiche iter di contestazione di cui al Capo III, art 5 c. 13 dell'ACN.**

<b>DATA 0</b>	TEMPO ZERO	Il Servizio farmaceutico aziendale territorialmente competente accerta le irregolarità nella spedizione di ricette e le contesta a mezzo PEC al titolare della farmacia entro 90 giorni dalla data di accertamento e comunque non oltre i 12 mesi dall'ultimo giorno utile per la consegna della DCR(e) alle Aziende sanitarie.
<b>Data 1</b>	entro 30 giorni dalla Data0	La farmacia interessata può avviare il contraddittorio relativamente alle irregolarità di spedizione delle ricette ravvisate e contestate dall'Azienda. In tal caso, provvede a fornire le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni per iscritto a mezzo PEC.
<b>Data 2</b>	entro 6 mesi dalla Data1	l'Azienda sottopone le ricette contestate, oggetto di contraddittorio, all'esame della CFA, pena la decadenza della contestazione.
<b>Data CFA</b>	entro 6 mesi dalla Data2	la CFA esamina le ricette irregolari oggetto del contraddittorio.
<b>Data 3</b>	entro 30 giorni dalla Data CFA	la CFA invia gli esiti degli atti istruttori all'Azienda a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R.
<b>Data 4</b>	entro 30 giorni dalla Data3	l'Azienda procede agli eventuali addebiti, previa notifica, a mezzo PEC, esclusivamente alle farmacie interessate in merito alle decisioni della commissione, inviando contestualmente copia delle ricette parzialmente o totalmente annullate.

### **Art. 6 Criteri decisionali in merito alle irregolarità delle ricette**

È compito della CFA approvare un proprio regolamento, da adottare con Atto dell'Azienda, che recepisca i criteri decisionali da applicare nell'analisi delle irregolarità delle ricette.

La CFA nel provvedere all'esame delle ricette irregolari applica quanto previsto dall'ACN e dalla combinazione delle normative Nazionali e degli accordi regionali vigenti.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono definitive (art. 5, comma 13).

### **Art. 7 Disposizioni finali**

Per quanto non esplicitato dal presente atto, si rimanda a quanto stabilito in dettaglio nei regolamenti di cui all'art. 6, approvati dalle singole CFA aziendali, nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa e nel rispetto dell'ACN vigente.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE